

RIBALTATO L'APPROCCIO FORMALISTICO E RESTRITTIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Rivoluzione nel credito: Cassazione, sì all'Indirect Lending

DI FRANCESCO DI BARI*

Rivoluzione nel credito: la Cassazione sostiene l'Indirect Lending. Con la sentenza n. 4427, depositata il 21 febbraio 2025, la Corte ha ribaltato l'approccio formalistico e restrittivo dell'Agenzia delle Entrate che aveva ritenuto gli interessi su finanziamento a medio-lungo termine corrisposti da imprese italiane a finanziatori qualificati esteri esenti da ritenute italiane solo laddove direttamente percepiti da beneficiari effettivi di detti interessi.

Ambito applicativo ristretto. Con posizioni più volte ripetute (si vedano la Risoluzione n. 76/E del 2019 e le Risposte n. 125 e n. 596 del 2021) l'Erario, in maniera, peraltro contraddittoria, sia rispetto a precedenti interpretazioni della stessa Agenzia delle Entrate, che rispetto ai più generali principi del diritto tributario internazionale, aveva infatti ristretto l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 26, comma 5-bis del dpr n. 600/73 ai soli soggetti diretti percettori di interessi; con ciò, di fatto, viziando la ratio stessa dell'articolo 22 del dl n. 91/2014 che aveva introdotto la modifica dell'articolo 26 al fine dichiarato di favorire le imprese italiane nell'accesso al credito concesso da soggetti esteri.

Posizioni erariali errate. I giudici della Suprema corte, in un caso di indirect lending concesso da un fondo lussemburghese (che si qualificava come investitore istituzionale soggetto a vigilanza

prudenziale e dunque rientrante nel novero dei soggetti esenti previsti dall'articolo 26, comma 5-bis), attraverso una sub-holding sempre lussemburghese (che invece non si qualificava, né ai fini dell'esenzione domestica, né in quanto priva della beneficial ownership sugli interessi, ai fini della Direttiva Interest&Royalties) ad una controllata italiana, hanno analizzato in maniera puntuale le precedenti posizioni erariali, ritenendole espressamente errate.

La Cassazione ha pertanto riconosciuto il diritto del fondo lussemburghese di ricevere (indirettamente) gli interessi in esenzione ed il diritto del fondo stesso al rimborso delle ritenute prudenzialmente applicate dalla controllata italiana.

Un arresto che riapre il mercato. Si tratta di un'importante arresto della Corte di cassazione che riapre il mercato dell'indirect lending, permettendo a soggetti esteri che per varie ragioni (regolamentari, contabili e finanziarie) possono accedere al mercato del credito italiano solo attraverso strutture cosiddette di fronting in cui un soggetto, per lo più bancario, opera come primo finanziatore ed il soggetto estero, sub-participant, effettivo beneficiario degli interessi, partecipa al finanziamento contraendo con il primo finanziatore un accordo di funding ed assunzione dei rischi che può assumere varie forme (credit support, risk swap, o, più in generale, sub-participation).

***partner di Alma LED**

— © Riproduzione riservata — ■

